



CONVEGNO
LAV

LA SOFFERENZA ANIMALE
TRA ASPETTI ETOLOGICI, VETERINARI E DI DIRITTO
Milano 3 giugno 2011 » Auditorium della Provincia

Conseguenze processuali della sofferenza animale

Maurizio Santoloci

Magistrato di Cassazione con funzione di Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Terni

Prima di affrontare la questione processuale della conseguenza dell'accertamento di uno dei reati introdotti dalla legge 189 del 2004¹ è bene fare una breve premessa di ordine generale.

L'art 55 del c.p.p., disciplinando dettagliatamente le attività della P.G., indica una serie di finalità ben precise, statuendo che la polizia prende notizia dei reati, ha il potere/dovere di informarsi sui reati già commessi o in atto e, in particolare, deve 'impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori' ovvero deve spezzare il comportamento antiggiuridico posto in essere dal soggetto agente, e così se il reato è allo stadio del tentativo ha il dovere di impedire che si consumi l'evento del reato compiuto; se il reato è in via di consumazione deve spezzare tale continuazione, mentre se il reato è già stato consumato deve cercare ove possibile, di ripristinare in qualche modo la status quo ante a favore della parte lesa. E' questa una fase antecedente e prioritaria rispetto anche alla ricerca degli autori e delle prove, in quanto non avrebbe senso che la p.g. identificasse gli elementi per assicurare la pretesa punitiva dello stato lasciando però il reato libero di protrarsi.

Nel campo dei reati contro gli animali, una volta accertata durante un sopralluogo o un'ispezione la sussistenza del *fumus* di reato, in base ad una sommaria valutazione della sussistenza della sofferenza animale secondo canoni oggettivi (es. condizioni sanitarie precarie, sovraffollamento, mancanza di cibo e cure che in base alle regole di comune esperienza integrano sofferenza per gli animali), l'obbligo primario della P.G. di reprimere la condotta non solo sussiste al pari degli altri reati, ma assume particolare importanza.

¹ Legge 20 luglio 2004, n.189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"

Infatti il danno in caso di morte o lesione dell'animale è irreversibile e non può essere riparato se non in modo fittizio attraverso risarcimenti economici che certo non ripristinano la situazione pregressa. Talvolta la p.g. nel corso di reati contro gli animali si limita invece a riferire la notizia di reato all'autorità giudiziaria, nonché ad assicurare le fonti di prova, senza però occuparsi di impedire il protrarsi del reato, lasciando dunque che l'evento di danno, e cioè la morte o il maltrattamento dello stesso, prosegua.

E' in quest'ottica che assume particolare rilievo, ai fini della sostanziale applicazione dei reati contro gli animali, **la sfera di azione autonoma della polizia giudiziaria** ed in particolare il **sequestro operato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria**, nei casi di urgenza estrema, comunque sottoposti al vaglio successivo del magistrato. Infatti se a livello operativo esterno vi è rilevante differenza tra ufficiali ed agenti di p.g., in quanto questi ultimi possono compiere di loro iniziativa solo un numero limitato di atti (art 57 c.p.p.), va però ricordato che l'art 113 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. stabilisce che *'nei casi si particolare necessità ed urgenza, gli atti previsti dall'art 352 e 354 co2 e 3 possono essere compiuti anche dagli agenti di p.g.'* (perquisizioni e alcuni sequestri).

Tali strumenti, lungi dall'essere a disposizione discrezionale della polizia giudiziaria che può o meno ricorrervi piuttosto che trasmettere l'informativa al PM, sono doverosi ed obbligatori in caso di flagranza di reato, e dunque in caso in cui sia accertata uno stato di maltrattamento ma, in quanto il mancato sequestro ad opera della P.G. può determinare danni irreparabili per l'acquisizione delle fonti di prova o la prosecuzione del reato.

Il codice di procedura penale prevede due tipi di sequestro, entrambi molto importanti nel perseguimento dei reati contro gli animali.

Il sequestro probatorio, annoverato tra i mezzi di ricerca della prova, è strettamente collegato alla perquisizione essendone spesso una diretta conseguenza. L'Autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti necessarie per l'accertamento dei fatti (art. 253 c.p.p.). Laddove non sia possibile l'intervento tempestivo dell'Autorità giudiziaria è consentito agli ufficiali di Polizia giudiziaria sequestrare i medesimi beni prima che essi si disperdano nelle more dell'intervento del Pubblico Ministero (art. 354/II° comma c.p.p.). Dunque, **sulla base dell'art. 354 c.p.p. la polizia giudiziaria di iniziativa con il sequestro probatorio assicura nella disponibilità potenziale ed operativa dell'Autorità Giudiziaria il corpo di reato** (l'animale in stato di sofferenza) **e le cose pertinenti al reato stesso** (strumenti atti a maltrattarlo, es. gabbie), sottraendole al possessore, detentore o proprietario in particolare quando esista il pericolo che le condizioni si modifichino ed al fine di svolgere i dovuti

accertamenti. Qualora la Polizia Giudiziaria, nel corso delle indagini, dovesse provvedere di propria iniziativa al sequestro probatorio, **il Pubblico Ministero lo dovrà convalidare** nelle 48 ore successive (artt. 354 e 355 c.p.p.). Il sequestro probatorio **può essere eseguito non solo dagli ufficiali ma anche dagli agenti di polizia giudiziaria** (sulla base del disposto dell'art. 113 delle disposizioni di attuazione del codice procedura penale, che deroga al disposto dell'art. 354 c.p.p. il quale cita solo gli ufficiali di P.G. "Nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli artt. 352 e 354 commi 2 e 3 del Codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria").

Il sequestro probatorio interviene a documentare la situazione di sofferenza dell'animale, è molto importante per impedire che nelle more del procedimento penale l'indagato cambi o alteri la realtà delle cose, arrivando addirittura a sostituire gli animali o parte delle strutture per dimostrare la sussistenza del reato, e va correlato ad un approfondito accertamento delle condizioni degli animali, che possono essere documentate attraverso materiale audiovisivo (foto, video) sullo stato dei luoghi e sulle condizioni generali degli animali.

I **rilievi fotografici** sono molto importanti ai fini processuali poiché cristallizzano la realtà dello stato degli animali, delle loro condizioni in modo incontestabile e dunque consentono di tradurre nel fascicolo del dibattimento le verità storiche reali in modo totale e completo. Consentono al giudicante una visione non supposta e teorica ma reale e diretta dello stato degli animali al momento del sopralluogo ed inibiscono frodi processuali dovute al mutamento artificioso dello stato dei luoghi e delle cose nelle more del dibattimento e consentono di supplire a carenze di accertamento o testimoniali. **I rilievi fotografici sono tra i principali atti irripetibili perché congelano la realtà di azioni, eventi, persone, cose e luoghi nel tempo e non consentono in via logica una possibilità di riproduzione assolutamente identica in momento temporale successivo.** Le Sezioni Unite hanno poi confermato definitivamente tale principio: *"I verbali di sopralluogo e di osservazione, con le riprese fotografiche connesse, in quanto riproducenti fatti e persone individuati in situazioni soggette a mutamento costituiscono atti irripetibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 431, lett. b), c.p.p.* (Cass. pen., sezioni unite, sentenza 11 marzo 1999 n. 4 - La Torre).

Nel campo dei reati a danno degli animali, l'uso dell'immagine fotografica o filmata quale mezzo di prova nelle indagini, pare oggi a dir poco insostituibile. Davanti alle foto di animali scheletrici o gravemente feriti, davanti alle foto di gabbie sovraffollate ed in precarie condizioni igieniche, risulterà estremamente arduo per una consulenza tecnica di parte smontare l'accusa, che d'altro canto non necessiterà di pareri medico veterinari per dimostrare la sussistenza del reato.

Il sequestro preventivo è atto più significativo e di regola di competenza del magistrato penale. Tuttavia, sulla base dell'art. 321, comma 3/bis, c.p.p. **la polizia giudiziaria (solo un ufficiale di P.G. e non l'agente) può procedere di iniziativa al sequestro preventivo della cosa pertinente al reato(cfr l'animale in stato di sofferenza) quando non è possibile per motivi di urgenza attendere il provvedimento del magistrato** e quando vi è pericolo che la libera disponibilità della stessa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati.

Tale tipo di sequestro è **finalizzato in pratica ad impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze**, e dunque in definitiva a ben guardare coincide perfettamente con la finalità primaria dell'operato della polizia giudiziaria. Per tale sequestro **procedono solo gli ufficiali di polizia giudiziaria (gli agenti di P.G. non possono adottare tale provvedimento)**, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida e l'emissione del decreto conseguente. Naturalmente anche in questo caso sono previste le procedure di riesame attuabili dal soggetto passivo e dunque – a maggior ragione – valgono le argomentazioni sopra esposte in ordine alla **necessità di una motivazione dettagliata e precisa nel relativo verbale**.

È dunque pacifico che la P.G. può eseguire, di iniziativa, i due tipi di sequestro.

Si rileva sul punto che la Corte di Cassazione ha addirittura stabilito che: *“le esigenze cautelari tutelate con il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. sussistono anche quando la condotta incriminata è cessata in quanto, anche dopo tale momento, è possibile che la libera disponibilità della cosa o agevoli la commissione di altri reati o consenta, sia per i reati c.d. di evento sia per i reati di mera condotta, la prosecuzione delle conseguenze del reato già commesso”*. (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 18 dicembre 2000, n. 3145 - Pres. Zumbo). A tal riguardo si veda anche la sentenza della Cassazione Penale n. 29480 del 2007: *“In tema di sequestro preventivo, l'esigenza cautelare richiesta dalla legge per disporre il provvedimento è ipotizzabile anche dopo la consumazione del reato, in quanto le “conseguenze” che il legislatore ha inteso neutralizzare attraverso questa misura attengono anche agli effetti ulteriori ed immediati della fattispecie penale, tra i quali si pongono anche l'uso e il godimento del bene, che costituisce il prodotto del reato già consumato”*. Dunque anche se l'azione specifica dinamica di maltrattamento appare cessata, il sequestro in questione è comunque da eseguirsi.

E' importante segnalare che l'art 544 sexies c.p. prevede che, tanto nel caso di condanna quanto nel caso di applicazione della pena ex art 444 c.p.p. per i reati di cui agli articoli 544ter e ssc.p. (con ovvia esclusione dell'art 544 bis c.p. in cui l'apprensione dell'animale vivo non è più possibile), *'è prevista la confisca obbligatoria degli animali, salvo che l'animale appartenga a terzo estraneo al reato'*.

Quest'aspetto è di assoluta importanza, occorre rilevare infatti come precedenti pronunce giurisprudenziali avevano escluso l'ipotesi di sequestro preventivo dell'animale in quanto non potesse considerarsi cosa pertinente al reato, locuzione riferibile solo ai beni esterni allo stesso e non all'oggetto materiale del reato (Trib Genova 2/01/1995 Dearca), mentre in seguito, grazie ad un importantissima sentenza del Tribunale di Terni (29 giugno 2002 Riv Pen 2002) veniva chiarita la necessità della confisca dell'animale *'attraverso una procedura che lo salvaguardi come essere vivente'* con il conseguente *'affido ad un privato o ad un ente in grado di offrirgli il trattamento che più si confa alle sue caratteristiche etologiche'*. Oggi con l'introduzione dell'art 544sexies c.p. si chiarisce definitivamente una volta per tutte la destinazione degli animali oggetto di reati di maltrattamento ed il possibile/dovuto sequestro preventivo in ordine all'art 321 co III c.p.p. , che prevede il sequestro preventivo per i beni di cui è disposta la confisca.

In particolare occorre precisare che il sequestro preventivo dei beni di cui è sempre ordinata la confisca costituisce figura autonoma e distinta dal sequestro preventivo ordinario, la cui peculiarità sta nel fatto che per la sua applicazione non ricorrono necessariamente i presupposti del sequestro preventivo tipico, ovvero il pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, ma basta il presupposto della confiscabilità ed il *fumus* del reato, cumulativamente.

La confisca ed il precedente sequestro preventivo assumono finalità importantissima in quanto nel delitto di maltrattamento o di detenzione in condizioni incompatibili bloccano il legame tra l'oggetto materiale del reato (l'animale che subisce lesioni e violenze, anche con condotta omissiva) e l'agente, assicurando una sostanziale funzione extrapenale di tutela della vita dell'animale essere senziente, portatore di rilevanti interessi autonomi, evitando frequenti paradossi per cui anche a seguito di condanna passata in giudicato, l'animale rimaneva affidato al soggetto condannato.



CONVEGNO
LAV

LA SOFFERENZA ANIMALE
TRA ASPETTI ETOLOGICI, VETERINARI E DI DIRITTO
Milano 3 giugno 2011 » Auditorium della Provincia

Introduzione normativa alla questione della sofferenza animale

Carla Campanaro
Ufficio Legale LAV

La sofferenza animale è un concetto poliedrico, che può avere molteplici risvolti pratici ed operativi. Analizzarne i contenuti, verificarne la metodologia di accertamento e l'estensione ha da un lato un forte connotato scientifico, poiché maggiore sarà la competenza, la formazione e l'aggiornamento in materia, maggiore ne sarà la consapevolezza ed il riconoscimento in tutte le sue innumerevoli sfaccettature. Ma ha anche un forte connotato sociale, nel senso che le massime di comune esperienza plasmate dalla crescente sensibilità della collettività per gli animali ben permettono oggi di accertarne la sussistenza, in particolare in relazione alla tutela del *'sentimento per gli animali'*, oggetto passivo del Titolo IX bis del codice penale, anche in assenza di un preciso riscontro scientifico. In tal senso emblematica è la pronuncia della Terza Sezione della Corte di Cassazione per cui, rifacendosi alla fattispecie di cui al secondo comma dell'art 727 c.p. si ribadisce come tali concetti siano *'di percezione comune, perché parte della sensibilità della comunità per cui il fatto non appare indeterminato nella tipicità'*¹.

L'accertamento della sofferenza animale ha poi soprattutto innegabili ripercussioni in ambito giudiziario, giacché il codice penale, ma prima ancora la normativa amministrativa nazionale ed internazionale, vi fanno continuo riferimento per vietare e sanzionare determinate condotte.

Nel codice penale, con la novella del 2004², nell'articolo 544 ter c.p. *'Maltrattamento di animali'*³ al primo comma la condotta vietata consiste nel *'cagionare una lesione'*

¹ Corte di Cassazione Penale Sez. III, del 7 Gennaio 2008 Sentenza n. 175

² Legge 20 luglio 2004, n.189 *"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"*

³ Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione *da tre a diciotto mesi* o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

oppure nel sottoporre un animale *'a sevizie, comportamenti o fatiche e lavori insopportabili per le caratteristiche etologiche'* mentre al secondo comma è presente la condotta di *'sottoposizione a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi'*. La reclusione prevista per queste ipotesi delittuose è sino a diciotto mesi, in alternativa alla multa sino a 30.000 euro, sanzioni aggravate della metà se dai fatti deriva la morte dell'animale.

In relazione al primo comma, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nell'interpretare il concetto di lesione, analogamente al dettato dell'art 582 c.p.⁴, come *'una malattia nel corpo o nella mente'*. La conseguenza è lampante in ambito processuale poiché la prova della lesione non dovrà essere vincolata esclusivamente a lesioni di natura fisica, essendo sufficiente anche una condotta che provoca un turbamento psichico nell'animale. Ed ancora, la contravvenzione di cui all'art 727 c.p.⁵ al secondo comma sanziona la detenzione di animali *"in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze"*. Analogamente e con una normativa assai più risalente, in ambito amministrativo il Decreto in materia di protezione degli animali soggetti a sperimentazione (D.lgs n 116 del 1992⁶) parla di *'angoscia sofferenza e dolori inutili'*⁷ mentre nel recente Regolamento comunitario in materia commercio di pellicce di foca⁸ leggiamo nelle premesse che *'Le foche sono esseri senzienti che possono provare dolore, angoscia, paura e altre forme di sofferenza.'*

Del resto lo stesso Trattato di Lisbona all'art 13, richiamando il principio già previsto nel Protocollo allegato al Trattato di Amsterdam, riconosce gli animali quali *"esseri senzienti"* e per ciò *"le loro esigenze in materia di benessere debbano essere tenute pienamente in considerazione durante la fase di formazione delle politiche in materia di agricoltura, trasporti, ricerca e mercato interno"*.

Esiste dunque un continuo riconoscimento e riferimento da parte del legislatore nazionale ed internazionale alla *'sofferenza animale'*, descritta ora come *'lesione'*, ora come *'danno alla salute'*, ora come *'sevizia'*, *'sofferenza'*, *'angoscia e paura'*, sempre

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

⁴ Art 582 c.p. Lesione personale. *'Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni' (...)*

⁵ "Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

⁶ *Attuazione della direttiva n.86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici*

⁷D. Lgs 116/92 art 6 comma 1 *'Gli esperimenti devono essere effettuati in modo da evitare angoscia e sofferenza o dolori inutili agli animali'*

⁸ Regolamento (CE) N. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca

più pregnante con il passare degli anni, in linea con le evoluzioni del 'sentire' della società civile. Concetti che debbono poi essere interpretati dall'Autorità giudiziaria, che ha il compito di formare il diritto vivente, interpretando appunto e giudicando anche in base alle evoluzioni sociali della collettività.

In tal senso, per la determinazione del concetto di sofferenza, quest'ultima si rifà generalmente al patrimonio di comune esperienza e conoscenza, interpretando il concetto di maltrattamento in maniera tale da ricomprendere sia lesioni fisiche che psicofisiche. Nel 2003 la Cassazione con sentenza n.46291 stabiliva infatti che per la configurazione del reato di cui all'art 727 c.p. *'non è richiesta la lesione fisica dell'animale, essendo sufficiente una sofferenza arrecata al medesimo, poiché la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione e umanità.'* Nella sentenza del Tribunale penale di Torino del 25 ottobre 2006 per la violazione dell'art 544 ter c.p. i giudici confermano che le lesioni, di cui si parla nell'articolo indicato, *'non sono necessariamente fisiche bastando la mera sofferenza dell'animale causata anche da una condotta omissiva di abbandono ed incuria degli animali in quanto la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi in grado di percepire dolore.'*

La Corte di Cassazione, nel confermare una condanna per la violazione dell'art 727 c.p. Il comma a carico del detentore di circa 333 cani, motiva che *'In proposito si osserva anzitutto che ai fini della configurabilità del reato non è necessario che sussistano tutte le numerose carenze evidenziate dai testimoni e dal consulente del pubblico ministero essendo sufficiente anche una sola condotta dolosa o colposa idonea a produrre sofferenze all'animale* Si osserva poi che *la prova non si fonda solo sulle ferite riscontrate dagli affidatari quando gli animali non si trovavano più nella disponibilità del prevenuto, ma su rilevi fotografici eseguiti nell'immediatezza dei fatti dai quali emergono carenze ambientali, igieniche ed alimentari.'*⁹

Dunque un giudizio della sofferenza animale ampio ed esteso non soltanto alle lesioni fisiche ma anche a quelle psicofisiche, sia da un punto di vista di tecnica normativa che di accertamento giudiziario, e che si basa, sempre più spesso da un punto di vista processuale, sulle evidenze dello stato dei luoghi e delle modalità di detenzione e custodia degli animali mediante materiale fotografico. Il 24 febbraio 2011 il Tribunale penale di Ravenna, nel condannare un allevatore di cani per la violazione dell'art 544 ter c.p. sottolinea come *'sono risultati rilevanti soprattutto i mezzi istruttori che hanno "scattato la fotografia" dello stato dei luoghi e degli animali il 29 dicembre 2008, al momento dell'accesso della P.G. nei due allevamenti dell'imputato, quindi gli atti irripetibili, le evidenze documentali (soprattutto filmati e foto) e le deposizioni dei testimoni oculari (in sé, peraltro, semplicemente confermate di uno stato di fatto ampiamente provato sotto il profilo documentale).* Le relazioni tecniche e gli esami dibattimentali dei consulenti non sono risultate irrilevanti, ma hanno costituito un *quid pluris* senza il quale, verosimilmente, il processo sarebbe stato identicamente definito, posto che si sono spesso focalizzati su particolari significativi, ma non decisivi ai fini della prova sulla responsabilità penale dell'imputato. (...) La visione delle fotografie e delle immagini

⁹ CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/06/2010 (Ud. 21/04/2010), Sentenza n. 22039

riprese in fase di sequestro, invero, risulta molto più significativa di qualsiasi descrizione e rappresenta compiutamente uno stato dei luoghi assimilabile più a una discarica, che a un allevamento di animali.

Il tutto a dimostrazione che la sofferenza animale, da cui derivano reati specifici, è oggi in base alle regole di comune esperienza dimostrabile e ricollegabile all'accertamento di oggettive condizioni di detenzione e di custodia degli animali (es. precarie condizioni igienico sanitarie, sovraffollamento, mancanza di luce e cibo ed acqua), anche documentate con materiale fotografico e testimonianze, ed in assenza di perizie scientifiche da parte di esperti. Un parere medico veterinario, una consulenza tecnica in quest'ottica potranno certamente supportare un'accusa, ma non saranno indispensabili, qualora le condizioni di incuria e maltrattamento e lo stato degli animali siano inequivocabili.

A riprova di tale assunto, la Corte di Cassazione con sentenza n 175 del 2008 ha condannato un soggetto per la violazione dell'art 727 c.p. Il comma in base alle mere dichiarazioni del *'milite prontamente intervenuto, che constatava i segni visibili di disagio, angoscia e paura del cagnolino, che lasciato nell'auto per più di un' ora al sole, alla temperatura di trenta gradi, cercava l'ombra disperatamente tra i sedili anteriori e posteriori.'* E questo in quanto *'tenere un cane in luogo angusto per un lasso di tempo apprezzabile, senza la volontaria necessità di infierire sullo stesso o lesioni fisiche evidenti, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti'*(Cass. Pen Sez III n 2774/05). Nel caso *de quo* è stata pienamente dimostrata la sofferenza dell'animale, il tutto in assenza di parere medico veterinario specifico, ma basandosi su concetti oramai generalmente accettati di sofferenza animale.

E' in questo scenario normativo e giudiziario sia da un punto di vista sostanziale che processuale, che si pongono così, doverosamente, nuove frontiere di formazione e valutazione per l'accertamento tecnico scientifico della sofferenza animale da parte dei medici veterinari, degli etologi e degli operatori scientifici in generale, chiamati talvolta dall'Autorità giudiziaria e più in generale dalla pubblica amministrazione ad accertare e valutare la sofferenza animale, in un'accezione ampia e svincolata da obsoleti canoni meccanicistici.

L'animale oggetto delle valutazioni medico veterinarie non è più una *'macchina che deve funzionare per un determinato scopo, commerciale e non'*, ma un *'essere senziente in grado di provare sofferenza fisica e psicofisica'*, che per questo motivo deve essere tutelato, nel rispetto delle normative esistenti.

Il medico veterinario, l'etologo che oggi compie un controllo sanitario su di una struttura, un accertamento, una consulenza tecnica, una perizia, ha quindi il delicato compito di riferire, secondo la propria competenza, se l'animale soffre o meno in quella determinata condizione.

Nel far ciò oggi più che mai, anche per non incorrere nella produzione di dichiarazioni e verbali fallaci (al limite penalmente rilevanti) dovrà fornire una valutazione scevra da alcun tipo di pregiudizio di natura fattuale, ancorata a non meglio definite prassi o giustificazioni sulla condotta tenuta dai soggetti su cui si svolgono i controlli (di esclusiva competenza dell'Autorità giudiziaria), dovendo limitarsi a valutare le oggettive condizioni di salute fisica e mentale degli animali, in un'ottica ampia di tutela, anche in ossequio al cambiamento culturale sotteso alle nuove norme ed alla necessaria tutela penale del '*sentimento per gli animali*'.